

ORIGINE E SVILUPPO DEL DIRITTO DEL MARE

L'apporto della dottrina italiana




Nozioni di Diritto internazionale del mare

Indice

- 1. Il mare nella concezione giuridica romana**
- 2. L'affermarsi e l'evolversi del concetto di dominio dei mari**
- 3. La codificazione della divisione di mari e oceani in spazi di sovranità e giurisdizione**

1.
IL MARE NELLA
CONCEZIONE
GIURIDICA ROMANA



- Il mare era comune a tutti (*res communis omnium*)
- Il mare non aveva proprietari, né pubblici né privati (*res extra patrimonium*)
- Il mare non era soggetto ad appropriazione come l'aria
- La riva era considerata come una parte del mare, non come una parte della terra, e dunque *res communis omnium*.
- L'imperatore aveva giurisdizione sui reati commessi in mare, compresa la pirateria.

2.
**IL CONCETTO DI
DOMINIO DEI MARI**
tra prassi e dottrina



Il dominio rivendicato della Norvegia sul *Mare Septentrionalis* (o norvegese)

- Le pretese norvegesi si manifestavano nella proibizione di accesso, di navigazione, di pesca e di commercio estesa a tutti gli stranieri (v. *Trattato del 1490 tra Giovanni II di Danimarca e Norvegia e Enrico VII d'Inghilterra*)
- Tali pretese si basavano, però, sulla convinzione che questo mare fosse un **mare chiuso**, insieme al Mar Bianco, in un ampio golfo delimitato a nord da un continente artico congiunto alla Nova Zemalia, di cui la Groenlandia sarebbe stata l'estremità occidentale (v. mappa).



La partizione del mondo e dei mari tra Spagna e Portogallo nell'età delle scoperte geografiche



- 8 gennaio 1454, la Bolla di Papa Nicolò V ad Alfonso V di Portogallo afferma che le terre già scoperte sarebbero appartenute al re del Portogallo e ai suoi successori e che agli stessi venivano concesse e attribuite, in proprietà perpetua "le provincie, le isole, i porti, i luoghi e i mari già acquisiti o che in futuro verranno ad acquisire, qualunque sia la loro quantità, grandezza e qualità".




- 31 agosto 1474: Alfonso V promulga una legge comminante la pena di morte e la confisca di tutti i beni per il **crimine di navigazione, commercio o guerra senza licenza regia** nei mari o nelle terre scoperte, oltre che per l'assalto o rapina di navi o carichi che navigassero per mandato o con licenza del re.




- 21 luglio 1481, Bolla di Sisto IV *Aeterni regis* che omologava il **Trattato di Alcáçovas-Toledo del 1479** tra Alfonso V per il Portogallo e Fernando e Isabella per il regno di Castiglia, riguardante i diritti sulle isole dell'Atlantico e le coste di Guinea.
- 1505, Bolla *Ea quae pro bono pacis* che confermava il **Trattato di Tordesillas del 1494** e sostanzialmente divise il mondo (terre e mari) in vere e proprie sfere di influenza fra Spagna e Portogallo, fissando la divisione dell'Atlantico e delle terre che ivi si incontrano e stabilendo che a nessuna altra Nazione era permesso viaggiare nelle aree di nuova scoperta, né tantomeno commerciarvi.
- 1529, **Trattato di Saragozza**, trattato di pace tra Castiglia e Portogallo che definiva le aree di influenza castigliana e portoghese in Asia, al fine di risolvere, a favore del Portogallo, la "questione delle Molucche", che era sorta perché entrambi i regni rivendicavano il Isole Molucche in base al Trattato di Tordesillas.



Principio del "*mare clausum*"



Alberico Gentili,
De Iure Belli, Libri Tres (1598)



- Gentili è fautore della **libertà dei mari** in contrapposizione ad altri autori che sostengono il concetto di dominio sul mare, tuttavia ammetteva l'esistenza di una zona di **mare territoriale, contigua alla costa**, all'interno della quale lo Stato costiero aveva **giurisdizione esclusiva** («*Mare adiacens pars ditionis est, et territorium de terris dicitur et de aquis*»)




- Lo stato costiero ha il diritto di controllare quello che avviene in prossimità della propria costa, al fine di tutelare la propria sicurezza e i propri interessi economici.

- La **giurisdizione degli Stati nell'alto mare** è prevista e regolata dal diritto internazionale e non dal diritto interno degli Stati.
- La giurisdizione dello Stato in alto mare include sia alla punizione di chi commette illeciti che la giurisdizione dei magistrati nazionali.



“Est autem et in mari iurisdiction: aut nullus ulciscetur magistratus admissa in mari. Sed est et magistratus in mari. Et magistratus iuris est gentium: itaque etiam iurisdiction. Et itaque, sint ista ubique necesse est. Porro magistratus ac iurisdictionis ratione tribui Principi plurima in mari sicut et in terra, id certum est, et iuris explorati: quae nemo subterfugiet qui nauiget”

L'incidente della *Santa Catarina*



25 febbraio 1603, tre navi olandesi al comando dell'ammiraglio Jacob van Heemskerck avvistano e attaccano la caracca portoghese *Santa Catarina*, all'ancora al largo della costa orientale di Singapore. La nave portoghese, capitanata da Sebastian Serrão, viaggiava da Macao a Malacca, carica di preziosi prodotti provenienti da Cina e Giappone. Dopo un paio d'ore di combattimenti, gli olandesi riescono ad ottenere la resa della nave, catturando il carico e la nave stessa, in cambio della libertà delle equipaggio.

Il 4 settembre 1604, il Tribunale dell'Ammiragliato di Amsterdam dichiara la cattura della *Sanata Catarina* "buona presa", il suo carico venduto e i proventi distribuiti fra gli azionisti della compagnia commerciale olandese.



«Guerra dei libri»

Grozio, *Mare Liberum* (1609)

HYGONIS GROTI
MARE LIBERVM

S I V E

*De iure quod Batavis competit
ad Indicana commercia*

D I S S E R T A T I O .

Vltima Editio.



LEGDVNI BATAFORVM,
EX Officinâ ELZEVIRIANA.
ANNO MD. LXVIII.

- Libertà dell'utilizzo dell'oceano da parte di tutti (per volere divino)
- Le Bolle papali sono solo una transazione tra Spagna e Portogallo che ha avuto come arbitro il Papa e che non incide sui diritti degli Stati terzi
- Libertà dei commerci nei mari
- Il mare è un elemento naturale che, al pari dell'aria, non tollera né recinti, né confini
- Nessun sovrano può arrogarsi il dominio di una linea commerciale marittima, men che mai può pretendere che i mercantili stranieri ne siano esclusi o la percorrano solo con il suo permesso.

Un'eccezione al principio groziano della libertà dei mari: i mari chiusi

Paolo Sarpi

Dominio del Mar' Adriatico e sue ragioni per il ius belli della Serenissima Repubblica di Venetia, 1685

“Non e pari la controversia tra gli Spagnuoli, e gli Olandesi alla Causa della Serenissima Repubblica; prima perche le pretensioni degl'Olandesi non sono sopra un **Mare serrato**, limitato, posseduto, e custodito con fatiche, e spesa da tempo immemorabile, com'e questo di Venezia; trattano dell'Oceano, che per la sua immensita da niuna Potenza umana puo esser guardato tutto. Piu s'aggiugne, che ancora non eccede la memoria degli Uomini il principio della navigazione degli Spagnuoli gia meno di cent'anni principciata; laddove nell'Adriatico il Dominio e nato colla Repubblica, e stabilito da **consuetudine immemorabile**; perloche non si ha da fare alcuna comparazione di queste ragioni”.



L'affermarsi del concetto di «mare territoriale»



Cornelis van Bynkershoek

De dominio maris dissertatio, Lugduni Batavorum, 1744
(publicato per la prima volta nel 1702)

Nel *De dominio maris*, che occupa il secondo volume della sua opera, afferma che **il dominio di uno Stato costiero sul mare adiacente è determinato dalla distanza esistente tra la costa e la gittata di un cannone.**

Ferdinando Galiani

De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi verso i neutrali. Libri due,
Napoli, 1782



“Mi parrebbe peraltro ragionevole, che senza attendere a vedere se in atto tenga il Sovrano del territorio costrutta taluna torre o batteria, e di qual calibro di cannoni la tenga montata, si determinasse fissamente, e da per tutto la distanza di **tre miglia dalla terra**, come quella, che sicuramente è la maggiore ove colla forza della polvere finora conosciuta si possa spingere una palla, o una bomba. Ma ne' luoghi ove la terra s'incurva, ed apre baja, o golfo riman ricevuto tralle nazioni più culte di supporre tirata una linea da punta a punta di quella terra ferma, o delle isolette, che sporgono oltre ai promontorj della terra ferma, e rispettarsi come territorio tutto quel seno di mare, ancorchè le distanze dal mezzo di esso alle terre d'intorno fossero da ogni parte maggiori delle tre miglia”.

Pasquale Fiore

Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione giuridica, Roma, 1890



- Egli riconosceva l'esistenza di un **mare territoriale** che poteva estendersi fino «**a tre miglia dalla costa a cominciare dal punto della bassa marea**». In tale porzione di mare, lo Stato costiero può esercitare la propria **giurisdizione esclusiva in materia di polizia della navigazione, incluso il diritto di svolgere azioni di polizia e di applicare ai trasgressori il proprio diritto penale, in materia di pesca e in materia di ingresso e permanenza di navi militari straniere.**
- Egli riconosceva il **diritto di passaggio inoffensivo alle navi di tutti gli Stati**, ma sembra non riconoscere una piena sovranità dello Stato costiero nel suo mare territoriale, ma solo l'esercizio di determinati poteri giurisdizionali: «**Nessuno Stato potrà vantare sulle acque territoriali un vero diritto di proprietà, ma unicamente quello di giurisdizione per quanto concerne la sicurezza e la difesa**»

Oltre il mare territoriale, per il Fiore c'è solo l'**alto mare**, dove tutti gli Stati godono della **libertà di navigazione e di sfruttamento delle sue risorse**:

«L'Oceano e tutte quelle parti di mare, che sono fuori dalla giurisdizione territoriale di ciascuno Stato (*vedi regola 205*) dovranno servire all'uso comune di tutti, e ciascuno avrà il diritto di navigare liberamente in tali acque, purché osservi i regolamenti internazionali relativi alla navigazione.

Spetterà altresì a ciascuno il diritto di profittare dei prodotti, che si trovino in alto mare, e di esercitarvi liberamente la pesca».

Due aspetti importanti della concettualizzazione dell'alto mare come sviluppata dal Fiore:

- **le libertà di navigazione e sfruttamento delle risorse in alto mare non sono libertà assolute** ma sono condizionate al rispetto dei «regolamenti internazionali concernenti la navigazione», tanto che per il Fiore esisterebbe una sorta di diritto di visita da parte di tutti gli Stati, e quindi anche di Stati diversi da quello di bandiera, nel caso di flagrante violazione di queste norme o di fondati motivi per ritenere che stia per essere compiuta una violazione. In secondo luogo.
- Fiore sembra riconoscere **la libertà di navigazione non solo a tutti gli Stati, ma anche a tutti gli individui.**

- Fiore è convinto sostenitore della **esclusiva giurisdizione dello Stato di bandiera sulle sue navi**, giurisdizione che non si interrompe quando la nave entra nel mare territoriale o nei porti di un altro Stato e che rimane esclusiva nei casi in cui sia stato commesso un reato a bordo della nave purché non abbia conseguenze esterne.



- Questa concezione relativa alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera in alto mare è evidenziata dal trattamento del **commercio degli schiavi**: sebbene Fiore condanni la tratta degli schiavi come un illecito internazionale, nel caso di commercio degli schiavi via mare, egli fa prevalere l'esclusività della giurisdizione dello Stato di bandiera, prevedendo che il diritto di visita da parte di navi di Stati terzi nei confronti di navi che siano sospettate di essere coinvolte nel traffico di schiavi possa essere esercitato solo in presenza di un trattato internazionale, con lo Stato di bandiera della nave sospettata, che lo permetta.

3.

LA CODIFICAZIONE DELLA DIVISIONE DI MARI E OCEANI IN SPAZI DI SOVRANITÀ E GIURISDIZIONE

1930, Ginevra:

Conferenza di codificazione del diritto internazionale ➡ mare territoriale

1958, Ginevra:

Convenzione di sul mare territoriale e la zona contigua


Convenzione di sulla piattaforma continentale

Convenzione sull'alto mare

Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare

1982, Montego Bay:

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM)



Benedetto Conforti

La teoria funzionalistica e le critiche alle Convenzioni di Ginevra del 1958



- **Critica al concetto di dominio dei mari e della «territorializzazione» degli spazi marini**, e cioè all'idea che si potesse applicare ai mari un regime analogo a quello della sovranità sul territorio.
- L'estensione del potere di controllo dello Stato costiero in mare è giustificata in ragione dell'esplicazione di determinati, specifici interessi, individuati di volta in volta nella pesca, nella vigilanza doganale, etc.

Mare territoriale

- la scelta di un criterio spaziale di governance dei mari ha un senso solo se esso si accompagna all'esatta delimitazione dello spazio. Invece, all'epoca, il diritto internazionale non era riuscito a esprimere una regola precisa e vincolante per tutti gli Stati sull'estensione ad es. del mare territoriale, essendo l'ampiezza adottata da uno Stato o dall'altro pari a 3, 6, 12 e persino 200 miglia nautiche. Pertanto, egli riteneva che anche nel c.d. **mare territoriale** il potere dello Stato costiero fosse delimitato in modo puramente funzionale, poiché in esso prevaleva il principio della libertà del mare e lo Stato costiero aveva solo la possibilità di intervenire sulle navi straniere per perseguire una serie di interessi determinati, come la regolamentazione della pesca, la sorveglianza doganale, la prevenzione e la punizione di reati che, sebbene commessi a bordo di una nave straniera, avevano ripercussioni nella comunità costiera.

Zona contigua

- Conforti invoca ancora una volta l'approccio funzionale in relazione alla vigilanza doganale nella zona contigua.

Piattaforma continentale

- Conforti sottolinea che essa **dispone “una vera e propria estensione della sovranità territoriale sulla piattaforma, nonostante le espressioni equivoche dell’art. 2”**. Sottolinea come lo sfruttamento orizzontale della piattaforma sia assoluto, mentre lo sfruttamento verticale deve rispettare il regime delle acque sovrastanti. Sottolinea come il criterio della linea mediana possa essere messo in crisi, ad esempio, dallo sfruttamento di giacimenti petroliferi transfrontalieri e di come allora diventino rilevanti le “circostanze speciali” menzionate dall’art. 6.

Alto mare

- Conforti sottolinea come il sistema ideato delinea una nozione di mare libero differente da quella tradizionale indicando l’alto mare come una “proprietà pubblica” della comunità internazionale. >>> la Convenzione non codifica il diritto consuetudinario che è improntato alla libertà di sfruttamento ma impedisce lo sfruttamento incontrollato che porterebbe all’esaurimento delle risorse ittiche attraverso l’adozione di misure di conservazione da parte degli “Stati interessati” (articoli 3 e 4) che si andrebbero ad imporre anche a Stati terzi che dovessero essere interessati alla pesca in quell’area successivamente alla loro adozione e salvo ricorso ad una commissione arbitrale (art. 5), la quale non può che confermare dette misure se corrispondenti a dati “scientifici” (art. 10).



Gli spazi marittimi nella CNUDM del 1982

a) Mare territoriale

- ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di **12 miglia marine**, misurate a partire dalle linee di base (art. 3 CNUDM).
- Le linee di base si possono fissare sulla base di due metodi: linea di bassa marea lungo la costa (c.d. linea di base normale) o linee di base diritte.
- Le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale, godono del diritto di passaggio inoffensivo attraverso il mare territoriale. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il passaggio è inoffensivo fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero.

Art. 7 CNUDM - Linee di base diritte

“1. Nelle località dove la **linea di costa è profondamente incavata e frastagliata**, o vi è una **frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze**, si può impiegare il metodo delle linee di base diritte che collegano punti appropriati, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. [...]

3. Il tracciato delle linee di base diritte non deve discostarsi in misura sensibile dalla direzione generale della costa e le zone marine che giacciono all'interno delle linee debbono essere collegate in modo sufficientemente stretto al dominio terrestre per poter essere assoggettate al regime di acque interne. [...]



Delimitazione delle linee di base e delle acque territoriali italiane

Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti

Art. 15 CNUDM: «Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di là della **linea mediana** di cui ciascun punto è equidistante dai punti più prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtù di titoli storici o di altre circostanze speciali, è necessario delimitare in altro modo il mare»

b) Zona contigua

- **Ampiezza della zona contigua:** 24 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.
- lo Stato costiero può esercitare il **controllo** necessario al fine di: a) prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale; b) punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale.

c) “Zona archeologica”*

Art. 303 - Oggetti archeologici e storici scoperti in mare

1. Gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperano a questo fine.
2. Al fine di controllare il commercio di questi oggetti, lo Stato costiero può, in applicazione dell'articolo 33, presumere che la loro rimozione dal fondo del mare, nella zona prevista da quell'articolo, senza la sua autorizzazione, si risolva in una violazione, nell'ambito del suo territorio o del suo mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo.
3. Il presente articolo non pregiudica i diritti dei proprietari identificabili, le disposizioni sul recupero dei relitti e le altre norme di diritto marittimo, o le leggi e la prassi in materia di scambi culturali.
4. Il presente articolo non pregiudica gli altri accordi internazionali e le norme di diritto internazionale relative alla protezione degli oggetti di carattere archeologico o storico.

* L'espressione non è presente nella CNUDM, ma è stata coniata da Tullio Treves ("La nona sessione", in *Rivista di diritto internazionale*, 1980, p. 63 ss.).

d) Acque arcipelagiche


Art. 46 CNUDM - Uso dei termini

“Ai fini della presente Convenzione:

- a) per "**Stato arcipelago**" s'intende uno Stato interamente costituito da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole;
- b) per "**arcipelago**" si intende un gruppo di isole, ivi incluse parti di isole, le acque comprese e altri elementi naturali, che siano così strettamente interconnessi tra loro da formare intrinsecamente un unico insieme geografico, economico e politico, oppure siano storicamente considerati come tale”

- Uno Stato-arcipelago può tracciare linee di base arcipelagiche diritte che congiungano i punti estremi delle isole più esterne e delle scogliere affioranti dell'arcipelago, a condizione che tali linee di base racchiudano le isole principali e definiscano una zona in cui il rapporto tra la superficie marina e la superficie terrestre, ivi inclusi gli atolli, sia compreso tra 1:1 e 9:1. La lunghezza di tali linee di base non deve oltrepassare 100 miglia marine; tuttavia, non oltre il 3% del numero complessivo delle linee di base che racchiudono un arcipelago può superare tale lunghezza, fino a un massimo di 125 miglia marine. (art. 47 CNUDM).
- La sovranità dello Stato-arcipelago si estende allo spazio aereo soprastante le acque arcipelagiche, al relativo fondo marino e al suo sottosuolo, nonché alle risorse ivi contenute.
 - ⇒ Gli Stati terzi hanno diritto di passaggio inoffensivo nelle acque arcipelagiche; tuttavia lo Stato-arcipelago può istituire corridoi di traffico arcipelagici
 - ⇒ Gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti di pesca tradizionali e altre attività legittime esercitate dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque arcipelagiche.

- Gli Stati terzi hanno diritto di passaggio inoffensivo nelle acque arcipelagiche; tuttavia lo Stato-arcipelago può istituire corridoi di traffico arcipelagici
- Gli Stati-arcipelago rispettano accordi preesistenti con altri Stati e riconoscono diritti di pesca tradizionali e altre attività legittime esercitate dagli Stati limitrofi, in certe zone che ricadono all'interno delle loro acque arcipelagiche.



Nota: Non sono titolati ad avere lo status di «arcipelaghi» gli Stati insulari che sono dotati di isole meno grandi nella prossimità delle proprie coste.



e) Piattaforma continentale

Precedenti storici:

- 1942: Trattato tra Venezuela e Regno Unito sulla delimitazione delle aree sottomarine del Golfo di Paria
- 1945: Proclama del Presidente USA, Truman, sulla piattaforma continentale

Definizione della piattaforma continentale

- «La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore» (art. 76, par. 1, CNUDM).
- I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall'occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione.

Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale **diritti sovrani** allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali (risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure gli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie).

I diritti sovrani dello Stato costiero sulla propria piattaforma continentale non pregiudicano:

- il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti
- la posa di cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale.


L'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve violare o provocare interferenze ingiustificate con la navigazione e con altri diritti e libertà degli Stati terzi.

Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti

Art. 83 CNUDM

1. La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, allo scopo di raggiungere **una equa soluzione**.
2. Se non si raggiunge un accordo entro un ragionevole periodo di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.
3. In attesa della conclusione dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e collaborazione, compiono ogni possibile sforzo per addivenire **a intese provvisorie di natura pratica** e per non compromettere o ostacolare, durante tale periodo transitorio, il raggiungimento dell'accordo finale. Tali accordi provvisori sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.
4. Quando un accordo è in vigore tra gli Stati interessati, i problemi relativi alla delimitazione della piattaforma continentale vengono risolti conformemente alle disposizioni da esso previste.

Piattaforma continentale italiana




Estensione della piattaforma oltre le 200 m marine

- «Lo Stato costiero sottopone alla Commissione sui Limiti della Piattaforma Continentale, istituita conformemente all'Allegato II, dati e notizie sui limiti della propria piattaforma continentale, quando questa si estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, sulla base di una rappresentazione geografica imparziale. La Commissione fornisce agli Stati costieri raccomandazioni sulle questioni relative alla determinazione dei limiti esterni della loro piattaforma continentale. I limiti della piattaforma, fissati da uno Stato costiero sulla base di tali raccomandazioni, sono definitivi e vincolanti» (art. 76, par. 8, CNUDM).
- Lo Stato costiero effettua pagamenti o versa contributi in natura a titolo di sfruttamento delle risorse non viventi della piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine. I pagamenti e i contributi vengono corrisposti attraverso l'Autorità, che li ripartisce tra gli Stati contraenti la CNUDM, secondo criteri di equa suddivisione, tenendo conto degli interessi e delle necessità degli Stati in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno sviluppati o privi di litorale (art. 82 CNUDM)

Secondo il diritto internazionale consuetudinario, il diritto di uno Stato a una piattaforma continentale oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base da cui si misura la larghezza del suo mare territoriale può estendersi entro le 200 miglia nautiche dalle linee di base di un altro Stato?

CIG, Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 nautical miles from the Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia), sentenza del 13 luglio 2023, par. 54-79: NO

La piattaforma continentale oltre le 200 mn si può reclamare solo nelle aree marittime che altrimenti ricadrebbero nell'Area internazionale dei fondi marini.




f) Zona economica esclusiva (ZEE)

Ampiezza della ZEE:

- 200 miglia marine dalle linee di base da cui viene misurata la larghezza del mare territoriale.

Lo Stato costiero gode:

- a) diritti sovrani** sia ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti;
- b) giurisdizione** in materia di installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e strutture; ricerca scientifica marina; protezione e preservazione dell'ambiente marino; altri diritti e doveri previsti dalla CNUDM.



Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti

Art. 74 CNUDM


«1. La delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale, come previsto all'articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, al fine di raggiungere **un'equa soluzione**.

2. Se non si addivene a un accordo in un arco ragionevole di tempo, gli Stati interessati ricorrono alle procedure previste nella Parte XV.

3. In attesa dell'accordo di cui al numero 1, gli Stati interessati, in uno spirito di comprensione e cooperazione, compiono ogni sforzo per addivenire a **intese provvisorie di carattere pratico** e, durante questo periodo di transizione, non debbono compromettere od ostacolare l'accordo finale. Tali intese sono senza pregiudizio per la delimitazione finale.

4. Laddove esiste un accordo in vigore tra gli Stati interessati, la delimitazione della zona economica esclusiva viene determinata conformemente alle clausole di tale accordo.»

Problema dell'applicabilità al Mediterraneo dell'istituto tipicamente «oceanico» della ZEE



- **Conforti** proponeva, in maniera realistica, che la sollecitazione alla collaborazione contenuta, per i mari chiusi e semi-chiusi, negli articoli 122 e 123 CNUDM fosse intesa come sforzo di dare applicazione, quantomeno in via bilaterale, a forme di sfruttamento congiunto delle risorse economiche



**« a boundary is important when it delimits communities,
not when it relates to the exploitation of resources ».**

g) Alto mare

L'alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale.

La libertà dell'alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l'altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti libertà:


- libertà di navigazione;
- libertà di sorvolo;
- libertà di posa di cavi sottomarini e condotte;
- libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale;
- libertà di pesca;
- libertà di ricerca scientifica.

WORLD OCEANS

71%
OF EARTH IS
COVERED BY
OCEAN

64%
OF THE OCEAN
IS CONSIDERED
THE HIGH SEAS/
INTERNATIONAL
WATERS

THE HIGH SEAS
COVER
45%
OF THE EARTH'S
SURFACE



 NATIONAL
GEOGRAPHIC

- L'alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici.
 - Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell'alto mare.
- **Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction (2023)**

h) Area internazionale di fondi marini

Per "**Area**" s'intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale (Art. 1, par. 1, punto 1), CNUDM).

- L'Area e le sue risorse sono **patrimonio comune dell'umanità**
- L'Area è aperta all'utilizzazione esclusivamente a scopi pacifici da parte di tutti gli Stati
- Nessuno Stato può rivendicare od esercitare la sovranità o dei diritti sovrani su una qualsiasi parte dell'Area o sulle sue risorse; nessuno Stato o persona fisica o giuridica può appropriarsi di una qualsiasi parte dell'Area o delle sue risorse. Non può essere riconosciuta alcuna rivendicazione od esercizio di sovranità o di diritti sovrani, né alcun atto di appropriazione.



È istituita una **Autorità internazionale dei fondi marini**

- Tutti i diritti sulle risorse dell'Area sono conferiti a tutta l'umanità, per conto della quale agisce l'Autorità. Queste risorse sono inalienabili. I minerali estratti dall'Area, comunque, possono essere alienati soltanto conformemente alla Parte XI CNUDM ed alle norme, ai regolamenti ed alle procedure emanati dall'Autorità.
- Le attività nell'Area sono condotte a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati.
- L'Autorità assicura l'equa ripartizione dei vantaggi finanziari e degli altri vantaggi economici derivanti dalle attività nell'Area.



Accordo relativo all'applicazione della Parte XI della CNUDM (1994)